

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49  
70124 BARI

Bari, lì 20 Febbraio 1985

RELAZIONE

MODIFICA LEGGE REGIONALE N.45/80 .

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 528/A III<sup>a</sup> Legislatura

La legge regionale n.45/80 non ha trovato sino ad oggi concreta applicazione per presunti contrasti con gli Istituti di Credito per cui si rende necessario procedere ad alcune modifiche della legge medesima .

In particolare l'Associazione Bancaria Italiana ha rilevato la necessità di elevare il tasso di interesse, di ridurre la durata del mutuo, di evitare la erogazione di fondi all'inizio dei lavori. In ragione di detti rilievi la Regione, confermando la precisa volontà di dare esecuzione pratica al dettato della legge 45/80, a seguito di corrispondenza con l'ABI, è addivenuta nella determinazione di rivedere la normativa non nello spirito informatore della legge ma nei dettagli tecnici suggeriti .

La volontà di rivitalizzare i centri storici ad iniziativa dei privati cittadini non viene meno e non v'è dubbio che la normativa in esame colma alcuni spazi lasciati vuoti da leggi nazionali . Con la presente legge di modifica della 45/80 viene elevato il tasso di interesse al 7% e ridotta la durata del mutuo a 15 anni . Non vengono più erogate somme all'inizio dei lavori ma a compimento del primo stato di avanzamento .

I provvedimenti di questa legge, nel momento in cui integrano i vuoti della legislazione nazionale con una definizione più precisa e snella dell'intervento privato, consentono un recupero abitativo in tempi brevi, assicurando il risanamento igienico abitativo e dunque la rivitalizzazione dei centri storici .

Si confida, pertanto, in una rapida approvazione della commissione competente .

Giorgio Bortone

20

1234

*Consiglio Regionale della Puglia*

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49  
70124 BARI

Art. 3 ( é così sostituito )

" ..... di contributi sui mutui quindicennali e con onere a carico del mutuatario pari al 7% " .

Art. 6 ( sostituire solo lettera b )

sostituire lettera b con "quadro tecnico-economico compilato su modello fornito dalla regione" .

Art. 9 ( é così sostituito )

L'erogazione dei fondi verrà effettuata su certificazione di collaudo alle seguenti scadenze :

- 1) il 25% al primo stato di avanzamento dei lavori pari al 25% dei lavori effettivamente eseguiti;
- 2) il successivo 25% al secondo stato di avanzamento per il 50% di lavori eseguiti;
- 3) il terzo 25% al 75% dei lavori eseguiti;
- 4) per il restante 25% dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione . Il collaudo verrà effettuato dai collaudatori nominati dall'Assessore all'Edilizia Residenziale a norma della legge n.37/78.

Art. 11 ( cambiare 4% con 7%)

" interessi nella misura del 7% " .

Art.11

eliminare " a totale erogazione della somma " e sostituire con " erogazione del 50% della somma " .

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Const-  
liare permanente il 20.2.85